

ACCORDO TRA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E AZIENDA USL UMBRIA 1 PER ATTIVITA' CHIRURGICA DA ESPLETARE PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI TERRITORIALI

LE PARTI

Azienda Ospedaliera di Perugia, avanti detta brevemente AOPG, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giuseppe De Filippis, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente, che agisce in esecuzione alla deliberazione n. 824 del 13/07/2023;

E

Azienda USL Umbria 1, avanti detta brevemente USL 1, legalmente rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott. Enrico Martelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente, che agisce in esecuzione alla deliberazione n. 910 del 19/07/2023;

RICHIAMATO

Il Piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale adottato dall'AOPG con delibera del Direttore Generale n. 529 del 22/12/2022, con particolare riferimento alle prevista integrazione con le aziende sanitarie territoriali per l'esecuzione di interventi chirurgici presso i presidi ospedalieri territoriali al fine di ridurre le liste d'attesa per la piccola e media chirurgia, avere una maggiore disponibilità di posti letto per alta specialità e aumentare la produttività complessiva;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l'AOPG e la USL 1 finalizzata all'esecuzione di interventi chirurgici presso i Presidi Ospedalieri della Media Valle del Tevere, Assisi, Umbertide, Castiglione del Lago, nelle discipline di Ortopedia/Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia (Vascolare/Pediatria/Generale/Oncologica/Plastica) e Ostetricia e Ginecologia, in regime di ricovero, di Day surgery e chirurgia ambulatoriale, secondo le modalità e alle condizioni riportate negli articoli successivi.

ART. 2- ATTIVITA' CHIRURGICA

Le liste operatorie saranno predisposte dalle Strutture Complesse dell'AOPG ed inviate - a firma dei rispettivi Direttori - alla Direzione Medica del presidio ospedaliero presso il quale devono essere eseguiti gli interventi, almeno 15 giorni prima della seduta, per consentire a suddetto presidio della USL 1 di attivare il percorso pre-operatorio in tempi appropriati rispetto alle priorità cliniche indicate.

Gli interventi chirurgici saranno eseguiti dalle équipes chirurgiche dell'AOPG, avvalendosi dell'équipe anestesiologicala dell'ospedale territoriale e dell'équipe infermieristica del Blocco operatorio dello stesso ospedale territoriale.

La gestione assistenziale post operatoria e le problematiche cliniche saranno gestite dai dirigenti medici dell'ospedale territoriale, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dell'équipe chirurgica dell'AOPG che ha eseguito l'intervento.

ART. 3- TARIFFE E ONERI

Per gli interventi eseguiti nell'ambito del presente accordo, si prevede una remunerazione corrispondente alla tariffa prevista per i DRG dal vigente nomenclatore tariffario.

Sono a carico dell'AOPG i costi del proprio personale (dipendente e/o universitario convenzionato) chiamato ad eseguire gli interventi chirurgici in virtù del presente accordo e il costo di eventuali protesi ortopediche utilizzate nell'intervento.

Sono a carico della USL 1 i costi del proprio personale e tutti i restanti costi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, compresi i servizi generali (ristorazione, lavanderia, utenze, pulizie e smaltimento dei rifiuti), farmaci ed eventuali prestazioni sanitarie intermedie, compresi gli esami pre-operatori.

Il DRG, esito del ricovero, è attribuito alla USL 1. Il 30% del valore del suddetto DRG è riconosciuto alla AOPG.

ART. 4 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO - OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte del riconoscimento delle tariffe nei termini sopra specificati, la USL 1 è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, ivi compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente e i controlli post-intervento (normalmente effettuati entro 30 giorni dalla data di dimissione e comunque su indicazione del medico).

L'onere degli esami pre- operatori è compreso nella tariffa e quindi a carico della USL 1.

ART. 5- VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la condivisione dei codici DRG, la USL 1 è tenuta ad inviare all'AOPG- Ufficio DRG, all'inizio del mese successivo alle dimissioni, un file (formato excel e PDF firmato) contenente l'elenco dei pazienti trattati, tipologia procedura chirurgica eseguita, il codice DRG prodotto e relativo valore economico, nonché i Chirurghi dell'AOPG che hanno eseguito l'intervento.

L'AOPG provvede ad effettuare i controlli e le verifiche di competenza in merito all'anagrafica, alla codifica delle prestazioni, alle date di erogazione il cui esito sarà trasmesso alla Direzione Sanitaria della USL 1 per i controlli di competenza .

ART. 6 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Al termine dei controlli di all'art. 5, la USL 1 procederà all'emissione di NSO e lo comunicherà all'AOPG per consentire alla stessa di emettere fattura d'addebito, che sarà indirizzata a: USL Umbria 1, P. IVA 03301860544, codice IPA: UF9FAJ.

L' USL 1 provvederà alla liquidazione della fattura entro 90 gg. dal ricevimento della stessa e il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato in fattura.

ART. 7 - RADIOPROTEZIONE

Le parti garantiscono che l'attività oggetto del presente accordo sarà svolta nel rispetto della normativa sul rischio da radiazioni ionizzanti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/2008).

Se il professionista svolge, presso la USL 1, attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, è compito della AOPG:

1. trasmettere nell'elenco nominativo dei professionisti cui sia stata riconosciuta, da un medico autorizzato/competente, l'idoneità specifica alla mansione;
2. assicurare che il lavoratore sia dotato di adeguati mezzi di sorveglianza dosimetrica.

E' compito della USL 1:

1. Fornire ai lavoratori le norme interne di protezione e una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
2. Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale ove necessari;

E' compito del professionista rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla USL 1.

ART. 8 – ACCREDITAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

La USL 1 garantisce il flusso dell'attività chirurgica svolta dalle SS.CC. dell'AOPG presso i propri ospedali territoriali all'interno del presente accordo, per la rendicontazione necessaria ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione e per l'attività curriculare di ciascun professionista.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti, convenendo sulla sottoscrizione di accordo di contitolarità sul trattamento dei dati, sottoscrivono l'addendum in allegato (All. n. 1.), parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Fermo restando le responsabilità individuali di ogni soggetto che partecipa alle attività oggetto del presente accordo e delle rispettive aziende di appartenenza, eventuali danni a terzi, riconducibili all'attività oggetto del presente accordo, rientreranno nell'ambito del programma di autorizzazione regionale

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 14 luglio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

ART. 12 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/86.

Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono ripartite, in parti uguali tra entrambe le Aziende.

ART. 14 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale é suscettibile di modificazioni ed integrazioni.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 es. m. ei.

L' ALLEGATO 1 forma parte integrante del presente accordo.

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Perugia
Dr. Giuseppe De Filippis

Il Direttore Generale f.f.
Azienda USL Umbria 1
Dott. Enrico Martelli

ALL. 1)

**CONVENZIONE DI CONTITOLARITA’
(Art. 26 Regolamento UE 679/2016)**

Tra le sottoscritte parti

a) Azienda Ospedaliera di Perugia, in persona del Direttore Generale Dr. Giuseppe De Filippis;

b) Azienda USL Umbria 1, in persona del Direttore Generale f.f. Dott. Enrico Martelli;

Di seguito indicati congiuntamente come “Contitolari” o “Parti”;

PREMESSO CHE

- L’espletamento delle attività di cui all’ACCORDO TRA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E AZIENDA USL UMBRIA 1 PER ATTIVITA’ CHIRURGICA DA ESPLETARE PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI TERRITORIALI (di seguito anche come ACCORDO) da parte dei firmatari comporta il necessario trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, n. 1, art. 9 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo il “Regolamento”);
- E’ necessario per le Parti ai fini di una corretta esecuzione dell’ACCORDO e nell’interesse primario dei pazienti nell’ambito del presente accordo determinare congiuntamente le modalità e le finalità del Trattamento;
- La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il trattamento in questione;
- I firmatari dell’ACCORDO, per le modalità di svolgimento delle reciproche attività, qualificano le proprie posizioni giuridiche come di titolarità nel trattamento, condividendo finalità e modalità del trattamento per le primarie finalità di cura dei pazienti;
- In particolare, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, “Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 [...]. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati;
- I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinerà in modo trasparente, mediante un accordo interno (qui di seguito come CONVENZIONE), le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- La Convenzione suddetta deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;
- In virtù del rapporto intercorrente tra i due Titolari, è loro intenzione determinare congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento;
- Con la presente Convenzione i due Titolari del trattamento intendono dunque instaurare un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati limitatamente all’ambito di trattamento dati dell’ACCORDO principale di cui la presente Convenzione è frutto;

- Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dalla presente Convenzione, i due Titolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con la presente Convenzione i Contitolari determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, n. 2 del Regolamento, e ha a oggetto il trattamento di tutti i dati personali e categorie particolari (art. 4 e art. 9 e 10 del regolamento UE 679/2016) dei pazienti che verranno gestiti dalla USL Umbria 1 in esecuzione dell'ACCORDO di cui in premessa.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni della presente Convenzione, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati dei pazienti trattati presso i presidi ospedalieri della USL Umbria 1 e sono obbligati ciascuno per i propri ambiti a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2. In particolare, con la presente Convenzione i Contitolari convengono che i dati personali dei pazienti che accederanno presso i presidi ospedalieri della USL Umbria 1 in esecuzione dell'ACCORDO, tanto cartacei quanto informatizzati, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i pazienti; per l'adempimento di obblighi previsti dall'ACCORDO, dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dalla USL Umbria 1, la quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento con l'Azienda Ospedaliera di Perugia.

2.4. Le Parti convengono che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato e/o di presentazione di reclamo, la parte ricevente l'istanza o il reclamo dovrà darne immediata comunicazione all'altra parte della presente Convenzione a mezzo PEC entro e non oltre 24 ore dalla ricezione.

2.5. Le Parti convengono che ricadrà su ogni singolo Contitolare il compito di nominare i propri soggetti Autorizzati o Responsabili.

2.6. La USL Umbria 1 presta ogni garanzia all'Azienda Ospedaliera di Perugia circa il pieno adeguamento della struttura alle normative in tema di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, Codice Privacy 196/2003, Linee Guida dell'Autorità Garante della Privacy) sotto ogni profilo organizzativo, tecnico, informatico e formativo.

2.7. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo, previa richiesta espressa e scritta.

2.8. Ciascuna delle Parti informa l'altra, immediatamente o al massimo entro 24 ore dalla conoscenza, di eventuali ipotesi di data breach; le Parti convengono che la notificazione al Garante e agli interessati del data breach, qualora ritenuta opportuna, a seguito della consultazione dei rispettivi DPO e dell'altra Parte, sarà effettuata dalla Parte che per prima ha avuto conoscenza del data breach".

2.9. Con la presente Convenzione, i Contitolari del Trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale punto di contatto per gli interessati.

2.10. In caso di inadempimento alle prescrizioni normative, ciascuna delle due Parti risponde in proprio per quanto a sé imputabile e si impegna a manlevare l'altra Parte da eventuali circostanze pregiudizievoli (sanzioni, danni, richieste di risarcimento).

3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITA'

3.1. I Contitolari si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato mediante il presente Accordo evitando ogni forma di diffusione o comunicazione illegittima.

3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione.

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1. I Contitolari si impegnano a mettere in atto, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, tutte le misure di sicurezza informatiche, tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità conformemente al piano inerente alla sicurezza congiuntamente stabilito in particolare in ordine ai flussi informativi inerenti i pazienti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

4.2. I Contitolari del trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

4.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

4.4. I costi necessari ad implementare eventualmente le misure di sicurezza sono posti a carico di ciascuno delle Parti perché di loro esclusiva competenza.

5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

5.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere apportate per iscritto e potranno intervenire solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

5.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole della presente Convenzione non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5.3 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Perugia
Dr. Giuseppe De Filippis

Il Direttore Generale f.f.
Azienda USL Umbria 1
Dott. Enrico Martelli